

# COMUNE DI CASTELGOMBERTO

## **NUOVO REGOLAMENTO DI TUTELA SUL DECORO, SULL'IGIENE E SULLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

### **Normative, Integrazioni e Modifiche**

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 27/11/2009

## INDICE

- Art. 1: **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- Art. 2: **NORME SULLA PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI**
- Art. 3: **NORME SULLA PULIZIA E RIFIUTI**
- Art. 4: **SPAZI ED AREE PUBBLICHE**
- Art. 5: **NORME DI TUTELA AMBIENTALE**
- Art. 6: **DISPOSIZIONI DI IMPATTO URBANISTICO**
- Art. 7: **ANIMALI CUSTODIA E TUTELA**
- Art. 8: **SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE**
- Art. 9: **CONSUMO DI TABACCHI**
- Art. 10: **ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO**
- Art. 11: **NORME SUL CAMPEGGIO IN AREE PUBBLICHE / PRIVATE**
- Art. 12: **ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**
- Art. 13: **DISCIPLINA DELLA MENDICITA' NEL TERRITORIO COMUNALE**
- Art. 14: **SANZIONI**
- Art. 15: **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## **Art. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il presente Regolamento stabilisce le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
- 2) Gli accertamenti delle violazioni del presente regolamento sono affidate al servizio di Polizia Urbana e agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.
- 3) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale.

## **Art. 2: NORME SULLA PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI**

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità ad eccezione delle attività oggetto di concessioni comunali.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa di euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.
- 3) Sul suolo pubblico è vietato:
  - a) Lavare i veicoli nel centro storico.
  - b) Calpestare aiuole e giardini pubblici ove ci sia espresso divieto.
  - c) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose.  
Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostri, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; per quest'ultimi con la sola eccezione della ricorrenza del capodanno, del carnevale o di manifestazioni pubbliche regolarmente autorizzate, salvo danni causati con l'intenzionalità (per es. cassette portalettere, serrature, cestini porta rifiuti etc.)
  - d) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività di qualsiasi tipo comprese quelle private.
  - e) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere.
  - f) Bagnarsi, gettare gavettoni, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose.
  - g) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
  - h) Sdraiarsi supini o salire con i piedi e/o scarpe sulle panchine pubbliche;
  - i) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
  - l) Soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati.
  - m) E' altresì vietato "sputare", sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici.
  - n) Imbrattare o danneggiare monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate, visibili e non dalla pubblica via;
  - o) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;

- p) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro, salvo espressa autorizzazione.
- q) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00 per i punti b,h,o, di euro 150,00 per i punti a,c,d,e,f,g,i,l,m, p, e di euro 500,00 per il punto n e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 3: NORME SULLA PULIZIA E RIFIUTI**

- 1) Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze adottate in materia, salvo quanto previsto dal contratto di servizio tra il Comune concessionario e ente e/o società concessionaria del servizio.
- 2) Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti;
  - a) Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
  - b) Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori che possono essere sacchi a perdere o cassonetti rigidi di varia capacità posizionati su area privata o pubblica.
  - c) I sacchi a perdere devono:
    - possedere le caratteristiche definite dall'ente gestore;
    - essere conferiti ben chiusi, in maniera ordinata, sul marciapiede o all'interno della proprietà purché in luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta o, comunque a piano strada ed in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione;
    - essere esposti dopo le ore 19,00 del giorno precedente la raccolta per il periodo che va dal 31 marzo al 31 ottobre e dopo le ore 17,00 per il periodo 1 novembre – 30 aprile.
  - d) I contenitori rigidi devono:
    - essere posizionati in aree idonee in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
    - essere esposti, come sopra, il giorno precedente la raccolta, e ritirati una volta svuotati prima possibile e comunque non oltre il giorno dello svuotamento.
    - essere mantenuti puliti a cura dell'utente.
  - e) Per i grandi contenitori (Campane e Cassonetti) è vietato:
    - l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
    - l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, al di fuori dei contenitori compreso vetro.
- 3) Conferimento dei rifiuti ingombranti e pericolosi;
  - a) Il produttore deve conferire i rifiuti ingombranti e pericolosi nell'Ecocentro negli orari e nei giorni di apertura, con l'obbligo di presentare sempre l'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune o copia dell'avvenuto pagamento della tariffa rifiuti.

- b) le varie tipologie di materiali devono essere conferite secondo la disposizione dei contenitori.
- 4) E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.
- 5) E' vietato incendiare i rifiuti.
- 6) Cestini portarifiuti;
  - a) è vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli immobili.
  - b) è vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
- 7) E' vietato imbrattare il suolo pubblico, abbandonarvi o gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.
- 8) E' vietato gettare rifiuti da veicoli in movimento
- 9) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione dei contenitori porta rifiuti, previste dal Regolamento Comunale smaltimento rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Sono inoltre tenuti a portare all'Ecocentro comunale il materiale di imballaggio ingombrante e voluminoso.
- 10) La violazione di cui al comma 2 relativamente ai punti c, d, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00, per i commi 1, 2 punti a, b, e, per i commi 3,4,6,8 di euro 150,00 e per i commi 5,7,9 di euro 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 4: SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
  - a) apporre, imbrattare, deturpare o disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi, sugli arredi urbani, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici.  
I soggetti responsabili individuati saranno perseguiti penalmente ed avranno l'obbligo di ripristino a proprie cure e spese dei manufatti imbrattati.
  - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada.
  - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
  - d) collocare direttamente o indirettamente sia su pali della illuminazione pubblica che semafori o alberi, volantini, locandine, manifesti etc. contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose e gli annunci matrimoniali che dovranno essere rimossi entro 12 ore dalla fine della celebrazione o manifestazione autorizzata, ripulendo le superfici da ogni traccia.

Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi (Enel, AVS, Pasubio Servizi, etc..) che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi.

Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza.

- 2) Nei giardini pubblici, e nelle aree residenziali, salvo che per lavori o cantieri autorizzati, è altresì vietato ogni genere di schiamazzo, invocazione, nonché qualsiasi tipo di rumore molesto atto a disturbare la quiete pubblica dalle ore 22,00 alle ore 8,00 del giorno successivo e durante le ore pomeridiane dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
- 3) Non si possono percorrere portici pubblici con nessun tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 4) La violazione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 5: NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

- 1) I pozzi, le cisterne, le vasche ivi comprese quelle a gas o gasolio a cielo aperto, costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 3) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito relativamente al centro storico.
- 4) E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi liberi in centro abitato, fino a 100 m. dallo stesso e dalle strade pubbliche, E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente. E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze ("Epifania", etc).
- 5) L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.
- 6) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 7) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 22.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo.
- 8) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
- 9) La violazione di cui ai commi 1, 4, comporta una sanzione amministrativa

pecuniaria di euro 150,00 e per i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 di euro 50,00.

## **Art. 6: DISPOSIZIONI DI IMPATTO URBANISTICO**

- 1) Gli amministratori di condomini sono invitati a provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante i propri riferimenti.  
la targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.  
La violazione di cui al presente comma NON comporta sanzioni, poiché le esigenze di reperibilità degli amministratori devono essere temperate con quelle della riservatezza.
- 2) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, etc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Gli stessi hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ove sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 3) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.  
Su edifici privati, la posizione di targhe e segnaletiche è soggetta al benessere del proprietario dell'immobile ed al nulla osta edilizio.  
E' comunque vietato eseguire scritte, segni o figure, insudiciare, macchiare e tingere muri esterni degli edifici sia privati che pubblici;
- 4) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 5) I proprietari a seconda della zona di residenza così suddivise; centro storico e nucleo urbano consolidato, sono tenuti a sottostare nel caso di interventi nuovi e/o di restauro, al piano colore emesso dal Comune e comprendente le tabelle suddivise per gruppi cromatici sia per le facciate di fondo che per i rilievi.
- 6) I Cavi elettrici, telefonici, gas, contatori etc. nel caso di nuova costruzione di edificio, per non pregiudicare l'equilibrio formale della facciata, quando non è possibile interrarli, è necessario riordinarli in modo organico creando dove possibile apposite scanalature interne alle murature oppure mimetizzandoli in condotti tinteggiati dello stesso colore del fondo della facciata.
- 7) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, etc.  
Le operazioni di spurgo devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi;
- 8) Gli stessi proprietari o locatari devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

- 9) I proprietari, i locatari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 10) I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree situati nel territorio comunale devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono se sporgono o invadono le sedi viarie o le aree pubbliche.  
I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.  
Si possono ammettere limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.  
Per tutte le piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle dietro semplice richiesta degli operatori di Polizia Locale. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti secondo le norme in vigore.
- 11) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le regole vigenti.
- 12) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.  
Gli stessi hanno inoltre l'obbligo di tener puliti i tratti di marciapiedi prospicienti i propri edifici e negozi da foglie o altri materiali che disturbano il transito pedonale.  
Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.  
E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.  
Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti la neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 13) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico così come chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia delle aree e/o dei tratti di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

- 14) E' vietato nel centro storico scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, nonché sulla pubblica via ma devono essere stesi nel retro abitazione o cortili interni.
- 15) Per le unità esterne degli apparecchi di condizionamento d'aria e le caldaie devono essere installati sui prospetti dell'edificio non visibili dallo spazio pubblico o sul terrazzo di copertura.  
Qualora ciò non fosse possibile, è consentita l'installazione sui prospetti principali a livello dei pavimenti dei balconi o incassati in apposite nicchie all'interno del muro oppure opportunamente schermati.  
Le caldaie devono essere collocate sullo stesso asse verticale per tutti i piani dell'edificio.  
Negli edifici storici è vietato il posizionamento sui prospetti visibili da pubblica via, gli eventuali impianti esistenti sui prospetti principali dovranno essere rimossi.
- 16) I pannelli solari e fotovoltaici possono essere collocati sulle coperture a falde inclinate o sulle coperture in piano, ma non devono sporgere dal profilo delle coperture.  
I serbatoi di accumulo e le apparecchiature di controllo devono essere installate all'interno degli edifici.
- 17) Nel caso di nuova costruzione di edificio o di ristrutturazione, le antenne televisive e paraboliche devono essere collocate esclusivamente sulla copertura dell'edificio, posizionate possibilmente in modo da non essere visibili dalla pubblica via.  
Nel caso di realizzazione di nuovi impianti e di manutenzione ordinaria o straordinaria della copertura o dei prospetti dell'edificio o dell'impianto elettrico delle parti comuni è obbligatoria la centralizzazione delle antenne.  
Per gli edifici esistenti è fatto l'obbligo di mettersi a norma entro la data del 31/12/2010.
- 18) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 7: ANIMALI CUSTODIA E TUTELA**

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato nelle ore di rispetto della quiete pubblica e/o danni alle persone e alle cose. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 2) E' vietato ai proprietari o possessori di animali consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici.  
E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con se gli strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
- 3) E' vietato effettuare pulizie di contenitori, gabbie o altro ancora sugli spazi pubblici;
- 4) E' vietato tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;

- 5) E' vietato lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 6) Chiunque si occupi della cura e del sostentamento di colonie tipo feline o altra specie, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati.
- 7) Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Deve inoltre assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
- 8) Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
- 9) Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animale o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
  - a) Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;
  - b) Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
  - c) Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
  - d) Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- 10) Sono vietati:
  - a) L'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
  - b) Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
  - c) Gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
    - § Recisione delle corde vocali;
    - § Taglio delle orecchie;
    - § Taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute all'E.N.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
  - d) L'avvelenamento di animali domestici (es. cani, gatti etc.)
- 11) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, nel rispetto della vigente normativa di settore.
- 12) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, se prospicienti ad aree pubbliche, devono essere posti in condizioni tali da non arrecare in nessun modo danni a cose o persone, installando dove necessario idonee protezioni. Qualora gli stessi fossero tenuti a catena, la stessa non deve essere in misura inferiore ai 4 mt.
- 13) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti

ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

- 14) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.
- 15) Per quanto concerne i colombi di città, i proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, etc, potenzialmente utilizzabili dai colombi al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione, sono inoltre tenuti a provvedere alla pulizia del guano.
- 16) Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
- 17) I proprietari di immobili dove vengono allevati colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
- 18) Le violazioni di cui ai commi 2, 3, 16 comportano una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 50,00, per i commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 di euro 150,00 salvo pene derivanti dalla giustizia penale.

#### **Art. 8: SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE**

- 1) E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni
- 2) E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale e dalle aree di pertinenza di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, etc), contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.
- 3) In relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcool, è fatto divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico nell'area urbana comunale, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci.
- 4) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 al primo episodio e di euro 250,00 ai successivi.

## **Art. 9: CONSUMO DI TABACCHI**

- 1) E' fatto divieto fumare nei parchi comunali per un raggio di metri 10, in presenza di lattanti e bambini fino a 12 anni, nonche' di donne in stato di gravidanza.
- 2) E' fatto divieto ai minori di anni 16, fumare o essere in possesso di tabacco per uso proprio nei luoghi pubblici.
- 3) E' fatto divieto di gettare a terra mozziconi di sigarette in area pubblica.
- 4) La violazione di cui al comma 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00 e per i commi 1, 2 di euro 100,00.

## **Art. 10: ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO**

- 1) Si definisce volantino l'elemento a una o più pagine realizzato generalmente con materiale cartaceo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o destinato alla propaganda di particolari iniziative di carattere commerciale quali svendite, saldi, vendite promozionali e altro.
- 2) La distribuzione di volantini lungo le strade comunali è subordinata alla presentazione, in carta resa legale, d'istanza di autorizzazione con il modulo previsto presentato al protocollo comunale. La stessa deve pervenire almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività e deve contenere i seguenti elementi:
  - a) generalità complete e codice fiscale del richiedente
  - b) periodo di effettuazione del volantaggio (dal giorno al giorno)
  - c) dichiarazione della zona interessata
  - d) numero dei volantini che si intendono distribuire
  - e) copia del volantino allegata
  - f) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria comprensivo della cauzione
  - g) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- 3) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantino o di altro materiale pubblicitario, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle tariffe stabilite con provvedimento di giunta comunale.
- 4) L'attività di volantaggio è, in ogni caso, effettuata nel rispetto dei seguenti divieti:
  - a) è vietato il lancio di volantini sia da persone appiedate che da veicoli in corsa o in sosta
  - b) è vietato l'abbandono di volantini lungo le strade
  - c) è vietata la posa di materiale fuori dalle cassette postali o dagli appositi contenitori
  - d) è vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta
- 5) Qualora non sia individuato l'autore materiale delle violazioni e divieti di cui al comma precedente, responsabile del mancato rispetto dei divieti elencati è il titolare dell'autorizzazione, ovvero il richiedente.
- 6) Il personale addetto deve essere provvisto di copia di autorizzazione e di giubbotto rifrangente per tutelare l'incolumità dell'operatore.

- 7) Almeno 7 giorni prima della data d'inizio dell'attività, il servizio comunale preposto rilascia l'autorizzazione o emana l'atto di diniego motivato.
- 8) Decorso il periodo di 15 giorni dalla data dell'istanza di autorizzazione, di cui al comma 2, senza l'emanazione dell'atto permissivo o di quello di diniego, l'autorizzazione si intende comunque rilasciata.
- 9) Decorsi 15 giorni dalla fine della distribuzione del materiale pubblicitario, verificato il rispetto delle norme dell'articolo 9, il richiedente potrà chiedere la restituzione della cauzione.
- 10) In ogni caso non potranno essere autorizzati alla distribuzione aziende soggette a sanzioni non ancora pagate o volantini con espliciti contenuti volgari od offensivi della dignità e libertà delle persone.
- 11) Sono esclusi dal comma 2 e 3 le attività di volantinaggio da parte di associazioni senza scopi di lucro; culturali, sportivi, didattici, umanitari, politici e le distribuzioni riguardanti campagne elettorali.
- 12) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300,00.
- 13) In caso di verifica che provi il fatto che la ditta distributrice e titolare del permesso utilizzi personale irregolare, si provvederà ad informare immediatamente le autorità competenti ed a bandire a tempo indeterminato la ditta fra quelle che possono ottenere il permesso per la distribuzione.

#### **Art. 11: NORME SUL CAMPEGGIO IN AREE PUBBLICHE / PRIVATE**

- 1) E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore.

## **Art. 12: ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **Art. 13: DISCIPLINA DELLA MENDICITA' NEL TERRITORIO COMUNALE**

- 1) È vietato qualsiasi tipo di accattonaggio su tutto il territorio comunale, ivi compreso quello effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali;
- 2) L'accattonaggio è vietato anche se svolto in area privata sia davanti agli ingressi degli esercizi pubblici, che davanti a luoghi di culto come chiese, cimiteri o altro;
- 3) Ritenuto che i soggetti denominati "lavavetri", nell'esercizio di tale attività, causino gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa dei occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc..., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui; è vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa;
- 4) Ritenuto che i soggetti denominati "accompagnatori di carrelli della spesa", nell'esercizio di tale attività, causino reiterati disturbi ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici, spesso degenerando in veri e propri reati previsti dal Codice Penale; è vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa";
- 5) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00.

## **Art. 14: SANZIONI**

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 come meglio specificato nelle suindicate disposizioni per ogni violazione. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 2) Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- 3) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 4) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione.  
L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio competente tramite gli agenti accertatori.
- 5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

#### **Art: 15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- 1) Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.
- 2) Esso entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
- 3) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.  
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.
- 4) Al presente regolamento verrà data informazione a tutta la cittadinanza attraverso i mezzi più adeguati.